

GL 0DUWHG u DJRVWR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
22	Il Sole 24 Ore	04/08/2020	<i>SISMABONUS, TANTE TECNICHE (A.Barocci)</i>	3
1	Italia Oggi	04/08/2020	<i>IL BONUS 110% SPEZZA IN DUE LE DETRAZIONI DEL 2020 (G.Mandolesi)</i>	4
32	Italia Oggi	04/08/2020	<i>DURC, GARE FUORI DALLA PROROGA (D.Cirioli)</i>	5
Rubrica Lavoro				
32	Italia Oggi	04/08/2020	<i>POSIZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN CRESCITA (S.D'alessio)</i>	6
Rubrica Professionisti				
1	Italia Oggi	04/08/2020	<i>PROFESSIONISTI, BONUS D'AGOSTO (M.Damiani)</i>	7
Rubrica Fisco				
1	Il Sole 24 Ore	04/08/2020	<i>BONUS 110% CONTROLLI A CATENA DI ENEA, MISE E FISCO SUI DATI TECNICI (L.Rollino)</i>	8

MESSA IN SICUREZZA

Sismabonus, tante tecniche

Il primo passo è la diagnosi
 Agevolate anche
 demolizione e ricostruzione

Andrea Barocci

Le detrazioni fiscali del vecchio sismabonus, in vigore dal 1° gennaio 2017, si basavano sulla premialità: più veniva migliorata la sicurezza dell'edificio dal punto di vista strutturale e sismico (rappresentata su 8 livelli da A+ a G), più era vantaggioso il beneficio. Dal 1° luglio 2020 è possibile un ulteriore potenziamento dato dal superbonus che, eliminando la premialità e inserendo verifiche tecniche e fiscali più stringenti, porta al 110% qualsiasi detrazione legata a opere strutturali, sia statiche (in precedenza ricomprese nel 50%) che di miglioramento sismico.

Gli interventi possibili sono molteplici. Le tecnologie oggi a disposizione non pongono vincoli al risultato finale che si vuole raggiungere, anzi spesso consentono un'ottimizzazione di tempi e processi, compresa una seria valutazione circa l'opportunità di demolizione e ricostruzione, possibilità contemplata e incrementata dai recenti provvedimenti fiscali e nor-

mativi. La considerazione di partenza è che in Italia circa il 75% del patrimonio edilizio è stato costruito in assenza di normative antisismiche; questo non significa necessariamente che sia insicuro, ma è affetto da una sorta di "peccato originale", una lacuna progettuale e realizzativa da verificare e, eventualmente, tentare di colmare.

Fatta questa premessa, è evidente che le scelte vanno calibrate sul parametro della sostenibilità; quest'ultima, a sua volta, sarà formata da una componente economica (quanto siamo disposti a spendere per migliorare il comportamento antisismico del nostro edificio, anche in proporzione al valore di una nuova costruzione?) e da una componente umana (quali disagi e interferenze nella quotidianità possiamo sopportare per un cantiere?).

Il punto di partenza quindi è una corretta diagnosi effettuata da un professionista specializzato. È difficile fare una descrizione accurata di tutte le tecnologie esistenti, tuttavia i vari tipi di intervento possono essere raggruppati in funzione dell'effetto che producono sull'edificio. La resistenza sismica dipende dal confronto tra la domanda, cioè gli effetti sulla struttura derivanti dal sisma, con la capacità della struttura o degli ele-

menti strutturali di resistere (o asscondere) tali forze (o spostamenti) senza danneggiarsi.

Alcuni esempi d'intervento per edifici in cemento armato: riduzione delle irregolarità, inserimento di pareti controventanti in cemento armato o in acciaio, incamiciatura degli elementi strutturali, fasciature in materiali compositi, cerchiaggio attivo dei manufatti (sistema Cam). Alcuni esempi d'intervento per edifici in muratura: ottenimento del comportamento scatolare, placcaggio, inserimento diffuso di connessioni trasversali. Questa tecnica mira a consolidare una muratura priva, o particolarmente scarsa, di "diatoni", cioè di quegli elementi trasversali in grado di collegare i paramenti murari e che garantiscono un comportamento monolitico del pannello.

Esistono poi tecnologie per il miglioramento delle strutture prefabbricate o per isolare l'edificio in modo che non risenta dell'azione sismica o che sia in grado di dissiparla. Da ultima, ma non in termini economici e tecnici, è bene valutare la demolizione e ricostruzione, possibilità - come detto prima - contemplata e incrementata dai recenti provvedimenti fiscali e normativi.



DOPPIA ALIQUOTA

Il bonus 110% spezza in due le detrazioni del 2020

— Mandolesi a pag. 28 —

Gli effetti sugli interventi antisismici e quelli destinati al risparmio energetico

Superbonus, un anno a metà Detrazioni ordinarie fino al 30 giugno, 110% da luglio

DI GIULIANO MANDOLESI

Il superbonus spezza in due l'annualità 2020 per sisma ed eco bonus.

Per gli interventi antisismici e quelli di risparmio energetico sull'involucro condominiale l'anno fiscale sarà infatti diviso in due: il primo semestre 2020 con aliquote di detrazione ordinarie poi, dal 1 luglio 2020, data di «entrata in vigore» del superbonus, le spese sostenute potranno invece usufruire della percentuale maggiorata del 110%.

Questo è l'effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 119 del decreto legge 34/2020 (il c.d. decreto Rilancio) che hanno introdotto il superbonus ovvero il pacchetto di norme finalizzato ad incentivare gli interventi di efficienza energetica, sistema bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Al comma 1 del citato articolo infatti il legislatore dispone che tale detrazione

si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

La norma dunque delinea un preciso periodo temporale che dà accesso all'agevolazione e parlando in maniera specifica di «spese sostenute» e non di «interventi iniziati», di fatto consente la fruizione del 110% anche in caso di lavori iniziati ante 1 luglio creando quindi questo doppio binario fiscale.

Tale interpretazione sembra essere confermata anche dalla guida dell'Agenzia delle Entrate «SUPERBONUS 110%» di luglio 2020 che indica che, per le persone fisiche, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, in linea con la prassi in materia, per l'applicazione dell'aliquota corretta occorre fare riferimento alla data dell'effettivo pagamento seguendo il criterio di cassa.

Dunque, gli interventi che rischiano di essere «a cavallo» tra il 30 giugno ed il 1° luglio con due aliquote diverse all'interno della stessa annualità, il 2020, sono fondamentalmente due: quelli antisismici di cui dal comma 1-bis al 1-septies dell'articolo 16 del dl 63/2013 e quelli di risparmio energetico per l'involucro condominiale di cui al comma 2-quater dell'articolo 14 del dl 63/2020.

Relativamente alle interventi antisismici, le spese sostenute fino al 30 giugno avranno come percentuale di detrazione quella del 50% incrementata al 70% qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore ed all'80% quando invece derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Inoltre, qualora gli interventi sopra citati siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta aumentano

diventando rispettivamente del 75 o 85 per cento.

Come specificato al comma 1-sexies dell'articolo 16 del decreto legge 34/2020 (il decreto Rilancio) tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies che possono ritrovarsi in corso di sostenimento nel 2020 ed a cavallo del 30 giugno-1° luglio, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Per quanto l'ecobonus «a cavallo» del 2020, le spese sostenute fino al 30 giugno per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, avranno la detrazione nella misura del 70 per cento poi, anch'esse, passeranno al 110% a partire dal 1° luglio.

© Riproduzione riservata

Per l'Inail l'efficacia dei documenti emessi si ferma al 29 ottobre e non in tutti i casi

Durc, gare fuori dalla proroga

Verifica normale di regolarità contributiva negli appalti

DI DANIELE CIRIOLI

La proroga automatica della validità dei Durc fino al 29 ottobre non vale per le gare di appalto. Se la regolarità contributiva è richiesta per la selezione del contraente o per la stipulazione di un contratto di appalto (lavori, servizi o forniture), infatti, la stazione appaltante può ricorrere alla normale procedura di verifica e non utilizzare un Durc già emesso che, se con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio, ha validità prorogata per legge fino a 90 giorni dopo il fine emergenza (cioè fino al 29 ottobre). A precisarlo è l'Inail nella nota prot. n. 9466/2020 di ieri. Così diventa possibile che la stessa azienda risulti in regola per accedere a un bonus assunzioni, ma non lo sia per l'assegnazione dell'appalto fornitura bibite allo stadio comunale.

Nuova validità dei Durc

Come spiegato anche dall'Ispettorato nazionale del lavoro (nota Inl n. 468/2020 su

ItaliaOggi del 24 luglio scorso), la proroga arriva indirettamente dalla modifica all'art. 103 del dl Rilancio n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, che disciplina la "sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza. Al comma 2, tale norma proroga la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. In sede di conversione è stato soppresso il comma 1 dell'art. 103, il quale (fino al 17 luglio) prevedeva che i Durc in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile conservassero validità fino al 15 giugno. A seguito dell'abrogazione del comma 1, ha precisato l'Inl, anche i Durc aventi una scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio, conservando validità per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di

cessazione dello stato di emergenza.

Proroga al 29 ottobre

La scadenza del periodo di stato di emergenza, fissata al 31 luglio, è stata prorogata fino al 15 ottobre con delibera del consiglio dei ministri pubblicata sulla *G.U.* n. 190/2020. Sulla stessa *G.U.*, spiega l'Inail, è stato pubblicato anche il dl n. 83/2020 che, all'art. 1, comma 4, rettifica la predetta proroga di validità dei certificati prevista all'art. 103, con la conseguenza, tra l'altro, che la proroga dello stato d'emergenza non produce effetti alla proroga del periodo di validità dei Durc. Pertanto, precisa l'Inail, la validità dei Durc che riportano scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio risulta prorogata, ope legis, fino al 29 ottobre 2020 (90 giorni dopo il 31 luglio) e non fino al 13 gennaio 2021 (cioè fino a 90 giorni dopo il 15 ottobre).

Durc ordinario nelle gare

Il decreto Semplificazioni n. 76/2020, all'art. 8, comma 10,

introduce una seconda esclusione dell'applicazione del citato art. 103, stabilendo che quest'ultima norma (relativa alla proroga della validità dei Durc con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio) non si applica in tutti i casi in cui, per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati nello stesso dl n. 76/2020, è richiesto di produrre Durc o di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva o il possesso dei predetti documenti unici. Pertanto, precisa l'Inail, la norma del citato art. 8, comma 10, determina l'obbligo, in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità e la valutazione in ordine alla possibilità di utilizzare o meno il Durc con validità prorogata ope legis fino al 29 ottobre.

© Riproduzione riservata

I chiarimenti

Regolarità contributiva per le gare di appalto	<ul style="list-style-type: none"> • È richiesta la verifica ordinaria della regolarità contributiva • Non sono utilizzabili i Durc con validità prorogata ope legis
Regolarità contributiva per tutti gli usi, eccetto gare	La validità dei Durc con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio è fissata a 90 giorni dopo il fine emergenza (cioè fino al 29 ottobre)



Posizioni pensionistiche complementari in crescita

Ascesa dell'1,2% alla fine del mese di giugno del numero di posizioni presso le forme pensionistiche complementari, rispetto allo stesso periodo del 2019, giunta a quota 9,223 milioni (e i fondi negoziali vanno a quota 3,219 milioni, pari a +1,9%), ma si tratta di un incremento inferiore, rispetto alle fasi antecedenti l'emergere dalla crisi epidemiologica da Coronavirus, nonché «pressoché nullo nel secondo trimestre dell'anno». E, sebbene i mercati finanziari globali stiano recuperando terreno, dopo le pesanti perdite di avvio del 2020, i rendimenti della previdenza integrativa sono sì risaliti, pur continuando in media a rimanere negativi rispetto alla fine dell'anno passato: al netto dei costi di gestione e della fiscalità, infatti, i fondi negoziali hanno visto andare in fumo l'1,1%, percentuali che si elevano fino al 2,3% e al 6,5%, rispettivamente, per i fondi aperti e i Pip (Piani individuali pensionistici) di ramo III, caratterizzati generalmente da «una maggiore esposizione azionaria».

È quel che rende noto la Covip (la Commissione di vigilanza sui fondi pensione), evidenziando come la performance, che risente dell'effetto Covid-19, esaminata sugli orizzonti tipici di tali modelli di accantonamento di risorse dei lavoratori, debba esser valutata nella consapevolezza che «da inizio 2010 a fine 2019 il ricavo medio annuo composto è stato pari al 3,6% per i fondi negoziali, al 3,8% per i fondi aperti e per i Pip di ramo III, e al 2,6% per le gestioni di ramo I»; di crescita minore, invece, il Tfr (Trattamento di fine rapporto) la cui rivalutazione, sottolinea l'organismo presieduto da Mario Padula, è stata pari a circa il 2% annuo.

Ma quali sono le forme pensionistiche complementari con maggior «appeal»? In vetta, si legge nel documento, c'è il fondo destinato ai lavoratori del settore edile (l'escalation è di 26.400 unità), poi quello rivolto ai dipendenti pubblici (+11.500), ancora contraddistinto da «un numero di adesioni contenuto rispetto alla platea potenziale». Quanto ai fondi aperti contano attualmente 1,571 milioni di posizioni, (+1,3%) rispetto alla fine del 2019. E, infine, per i Pip «nuovi» il complesso delle sottoscrizioni è di 3,444 milioni, in aumento nel semestre di circa 25 mila (il progresso è dello 0,7%).

Simona D'Alessio

© Riproduzione riservata



Professionisti, bonus d'agosto

Il contributo di mille euro previsto per maggio slitta a fine mese. Le modalità attuative inserite nel prossimo decreto legge. Aumentano le risorse stanziare

Il bonus di maggio ai liberi professionisti iscritti alle casse private non arriverà prima di metà agosto. Il decreto del ministero del lavoro, atteso dagli Enti previdenziali per erogare le indennità, non sarà pubblicato visto che le modalità operative verranno definite con il prossimo decreto Agosto. L'attesa però dovrebbe portare a un aumento delle risorse destinate ai bonus. Lo anticipa a *ItaliaOggi* il ministero del Lavoro.

Dal Ministero del lavoro la precisazione sull'indennità di mille € per i liberi professionisti

Il bonus di maggio ad agosto

Le regole per le Casse inserite nel prossimo decreto

Damiani a pag. 26

Pagina a cura
 DI MICHELE DAMIANI

Il bonus di maggio ai liberi professionisti iscritti alle casse private non arriverà prima di metà agosto. Il decreto del ministero del lavoro, atteso dagli Enti previdenziali per erogare le indennità, non sarà pubblicato visto che le modalità operative verranno definite con il prossimo decreto Agosto. L'attesa però dovrebbe portare a un aumento delle risorse destinate ai bonus. A dare notizia della mancata pubblicazione del decreto è lo stesso Ministero del lavoro in una risposta fornita a *ItaliaOggi*.

Secondo quanto fanno sapere dal ministero, il reddito di ultima istanza per i professionisti sarà inserito nel dl Agosto, rendendo quindi inutile il decreto interministeriale previsto dal decreto Rilancio. La scelta, sosten-

gono sempre dal dicastero, è principalmente dovuta alla necessità di ampliare lo stanziamento a favore dei professionisti. Le modalità di erogazione del bonus, quindi, non saranno disponibili per le casse prima della pubblicazione in *Gazzetta* del nuovo decreto, che non potrà avvenire prima della prossima settimana visto che ancora non è chiaro quando il testo andrà in Consiglio dei ministri. I liberi professionisti si trovano quindi a dover aspettare un sostegno che è stato introdotto nell'ordinamento italiano ormai tre mesi fa con la pubblicazione del decreto Rilancio (*Gazzetta Ufficiale* n.34 del 19 maggio scorso).

Il ritardo non riguarda tutti i professionisti italiani: le partite Iva iscritte all'Inps hanno infatti già iniziato a incassare il bonus di maggio. A differenza di marzo e aprile, questa volta gli au-

tonomi iscritti alla gestione separata dovevano aver maturato un calo del reddito del 33% nel secondo bimestre per poterne fruire. Altra differenza con i professionisti iscritti alle casse private: secondo quanto previsto dal decreto Cura Italia e dal decreto ministeriale del 28 marzo scorso, avevano diritto al bonus di 600 euro solo i professionisti che nel 2018 non avessero maturato un reddito superiore ai 35 mila euro o ai 50 mila o al lordo dei canoni di locazione percepiti. Il decreto Rilancio ha poi ampliato ed esteso le indennità: i professionisti che avevano già goduto del bonus di marzo lo avrebbero automaticamente ricevuto anche ad aprile, mentre per maggio era previsto un aumento a mille euro ma solo a condizione, come detto, del calo del reddito nel secondo bimestre. Per le casse private era atteso un decreto

interministeriale finalizzato a definire le regole per l'erogazione. Come detto, il decreto non è mai arrivato e ora queste regole saranno inserite nel dl Agosto.

Il ritardo nella pubblicazione delle indicazioni operative è solo l'ultima criticità denunciata dal mondo professionale. Già le differenze di trattamento tra professionisti iscritti alle casse e quelli iscritti all'Inps avevano portato a molte proteste, con le associazioni di categoria che più volte hanno parlato di una discriminazione in atto da parte del governo. In altri casi la problematica non è stata una differenza di trattamento, ma piuttosto una esclusione tout court da alcune misure di sostegno. Come nel caso dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto Rilancio: sulla esclusione dei liberi professionisti pende un ricorso al Tar presentato da nove sigle

sindacali dei commercialisti (si veda *ItaliaOggi* del 1° agosto scorso).


Questa situazione ha portato a non poche proteste dalle associazioni di categoria; prima la convocazione degli stati generali delle professioni all'inizio di giugno, poi la protesta annunciata dai commercialisti e sostenuta da tutto il mondo professionale che sfocerà in uno sciopero della categoria previsto per settembre, infine la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro la scorsa settimana davanti alla Camera dei deputati. Le richieste sono sempre le stesse: maggiore attenzione al mondo professionale, semplificazione burocratica e amministrativa, sostegno strutturale ai redditi e una reale applicazione del principio di sussidiarietà degli ordini professionali.

—© Riproduzione riservata—



Bonus 110%
Controlli a catena
di Enea,
Mise e Fisco
sui dati tecnici

Barocci e Rollino
— a pagina 22



Dopo le asseverazioni controlli a catena di Enea, Mise e Agenzia

IL DECRETO DEL MISE

Per i tecnici disponibili
due modelli per i Sal
e per la «fine lavori»

Verifiche anche automatiche
sulla congruità economica
dei dati che saranno inviati

Luca Rollino

Il Superbonus prende definitivamente forma con i modelli delle asseverazioni che devono essere prodotte dai tecnici abilitati per poter fruire delle detrazioni previste per interventi di riqualificazione energetica. E che sono state diffuse in allegato alla bozza del Dm del Mise dedicato proprio alle asseverazioni (si veda anche Il Sole 24 Ore del 31 luglio scorso)

In applicazione dell'articolo 119 del Dl Rilancio, il decreto ministeriale attuativo specifica innanzitutto cosa si intenda per asseverazione: è la dichiarazione sottoscritta dal tecnico

abilitato, con la quale si attesta che gli interventi di riqualificazione energetica che godono della detrazione del 110% sono rispondenti a quanto previsto dal Decreto Requisiti Ecobonus.

I contenuti delle asseverazioni

Con l'asseverazione viene garantita anche la congruità delle spese sostenute per realizzare gli interventi. In sostanza, si tratta di una ulteriore asseverazione conclusiva. Una prima asseverazione è infatti richiesta dall'articolo 8 del Dlgs 192/05: in questo caso è il direttore dei lavori che chiude le attività di riqualificazione energetica. E deve asseverare, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori:

1. la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica presentata in fase progettuale come previsto da Legge 10/91;

2. l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato.

Questa è una prima asseverazione, con cui si attesta il rispetto della legislazione in campo energetico, e si garantisce la conformità di quanto realizzato a quanto progettato e autorizzato. È un atto fondamentale per la fruizione delle detrazioni: la dichiarazione di fine lavori, che garantisce la

chiusura delle operazioni e quindi il diritto a bonus e incentivi, è inefficace se l'asseverazione non viene fatta.

La seconda asseverazione, introdotta dal Decreto Rilancio, è invece fatta da un "tecnico abilitato" (un professionista iscritto a un Ordine o a un Collegio) abilitato a progettare edifici e impianti nell'ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente. Questa asseverazione non è in realtà limitata alla sola conclusione dei lavori, deve essere trasmessa ad ogni stato avanzamento lavori per il quale sia emessa dal fornitore una fattura "generatrice" di un credito di imposta. L'asseverazione è compilata online nel portale informatico Enea dedicato e, se relativa alla conclusione dell'intervento di riqualificazione, è trasmessa entro 90 giorni dal termine dei lavori.

I nuovi modelli

I modelli previsti dal Decreto Asseverazioni sono pertanto due, uno per gli stati avanzamento lavori (al massimo due, con un importo minimo ben preciso rispetto all'ammontare dell'appalto) e uno per la fine lavori.

In entrambi i casi, si asseverano una serie di dati utili al soggetto inca-

ricato di effettuare i controlli (l'Enea) per verificare la presenza dei requisiti tecnici e quella dei requisiti oggettivi relativi al tipo di intervento eseguito e alle caratteristiche dell'edificio.

Oltre alle informazioni termotecniche e geometriche, sono anche riportati i dati economici di costo delle varie lavorazioni, in modo da rendere

immediatamente valutabile la congruità dei prezzi rispetto ai riferimenti individuati dal legislatore (prezziari regionali o territoriali, prezziari DEL, prezzi di mercato o i riferimenti riportati del Decreto Requisiti Ecobonus).

Le informazioni saranno oggetto di una serie di controlli anche automatizzati effettuati direttamente sul

portale. Enea trasmetterà poi con cadenza bimestrale tutte le risultanze dei controlli al Mise. Da qui, se verranno riconosciuti gli estremi per procedere con la contestazione, le carte passeranno all'Agenzia delle Entrate, cui spetterà l'attuazione delle attività per la decadenza dal beneficio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti cardine

1

I MODELLI

I nuovi modelli per le asseverazioni, riportati in allegato al decreto del Mise, sono due: uno per gli stati di avanzamento lavori (al massimo due, con un importo preciso in base all'ammontare totale) e il secondo per la fine lavori

2

I CONTROLLI

Le informazioni saranno oggetto di controlli anche automatizzati direttamente sul portale Enea, che poi trasmetterà i risultati al Mise ogni bimestre. Da qui, se ci saranno contestazioni, passeranno alle Entrate per l'eventuale revoca del superbonus

3

SISMABONUS

Lo sconto fiscale dedicato alla messa in sicurezza perde il meccanismo delle premialità. Tutti gli interventi che riguardano le parti strutturali dell'edificio potranno accedere al 110%, senza classificazione dell'edificio, come accadeva in passato



159329